

Comune di Sondrio

POLIZIA MUNICIPALE POLIZIA MUNICIPALE

Registro Ordinanze N.36

Sondrio, li 19/03/2012 Reg. Pubbl.

Oggetto: INTRODUZIONE DI DISPOSIZIONI INTEGRATIVE DI CARATTERE

PRESCRITTIVO PER LA DISCIPLINA E L'UTILIZZO DELLE AREE PUBBLICHE

DEL "PARCO ADDA MALLERO"

INTRODUZIONE DI DISPOSIZIONI INTEGRATIVE DI CARATTERE PRESCRITTIVO PER LA DISCIPLINA E L'UTILIZZO DELLE AREE PUBBLICHE DEL "PARCO ADDA MALLERO"

IL COMANDANTE DELLA POLIZIA LOCALE

<u>VISTA</u> la Convenzione sottoscritta tra il comune di Sondrio (proprietario delle aree) e la società "Stelline Immobiliari S.p.A.", approvata con Deliberazione di Giunta comunale n. 96 del 03 maggio 2011 inerente l'affidamento in gestione del "Parco Adda Mallero"; <u>RILEVATO</u> che, indipendentemente dall'assegnazione degli oneri di gestione, i compiti di controllo, prevenzione e repressione delle norme disciplinari contenute nelle disposizioni di legge e di regolamento locale permangono in capo alla Polizia Locale ed agli organi di polizia statale;

<u>RILEVATO</u> che sulle aree in argomento trovano piena applicazione le disposizioni contenute negli atti di natura regolamentare approvati dal comune per la disciplina, l'utilizzo e la fruizione a qualsiasi titolo delle aree pubbliche con particolare riferimento al Regolamento di Polizia Urbana e al Regolamento di Igiene Urbana; ,

PRESO ATTO che alcune particolari fattispecie di uso delle aree del parco, legate alle specifiche dotazioni naturalistiche e strumentali di cui risulta munito, rimangono non presidiate da adeguata disciplina di utilizzo e dal relativo corredo di obblighi e divieti; RITENUTO di dover provvedere all'adozione di proprio specifico atto con il quale disciplinare le limitate fattispecie di condotta non espressamente previste dalle disposizioni di carattere generale contenute nei citati Regolamenti di Polizia Urbana e di Igiene Urbana;

<u>RITENUTA</u> la propria competenza all'adozione del presente atto in qualità di Comandante della Polizia Locale ed alle sottese funzioni e competenze in materia di sicurezza urbana e di sicurezza della circolazione stradale;

<u>VISTI</u> ed applicati gli artt. 107 e 7/bis del D. Lgs. n. 267/2000 (Testo Unico degli Enti Locali);

<u>VISTI</u> ed applicati gli artt. 6 e 7 del D. L.vo 30.4.1992 n° 285 (Nuovo Codice della Strada);

ORDINA

sull'area del Parco "Adda Mallero" trovano applicazione le seguenti disposizioni:

A) Norme in materia di circolazione

- 1. E' vietata la circolazione e la sosta all'interno del parco dei veicoli a motore di ogni categoria e classificazione, con la sola esclusione dei veicoli delle Forze di Polizia e di Emergenza e Soccorso, dei veicoli utilizzati per servizi manutentivi e per l'effettuazione di prestazioni di lavoro riconnesse alla gestione del Parco e dei veicoli destinatari di espressa autorizzazione rilasciata dal comune (ivi comprese le macchine agricole utilizzate per il lavoro dei terreni di soggetti aventi diritto, i quali dovranno preliminarmente all'accesso munirsi di formale titolo autorizzativo). In caso di accesso autorizzato, i veicoli a motore devono circolare a velocità comunque non superiore a 20 km/h, concedendo la precedenza ai pedoni e ai conducenti di velocipedi e garantendo l'arresto tempestivo del veicolo in caso di necessità
- 2. E' vietato l'accesso all'area del Parco di motocicli e motoveicoli, anche nel caso in cui gli stessi siano condotti a mano e con motore spento
- 3. E' vietato sostare in corrispondenza degli ingressi carrai del parco e degli accessi veicolari e ciclopedonali
- 4. La circolazione ciclo-pedonale all'interno del Parco è consentita mediante utilizzo degli appositi percorsi e delle piste e sentieri predisposti. E' vietata la circolazione con velocipedi sulle aree a verde. I conducenti di velocipedi devono circolare sul margine destro dei percorsi predisposti, a velocità commisurata alle esigenze di evitare pericoli alla incolumità degli utenti e con l'obbligo di assicurare la precedenza ai pedoni in ogni condizione di marcia. E' vietata ogni competizione in velocità con velocipedi.
- 5. I parcheggi di attestazione adiacenti al Parco sono riservati all'esclusivo utilizzo dei veicoli dei visitatori del Parco appartenenti alla categoria M1 di cui all'art. 47 comma 2 del Codice della Strada.

6. E' consentito l'uso di pattini e monopattini esclusivamente sugli appositi percorsi predisposti, con obbligo per gli utilizzatori degli acceleratori di velocità di concedere in ogni caso la precedenza ai pedoni e utilizzando ogni cautela al fine di evitare pericoli alla circolazione o danni agli utenti.

B) Norme in materia di animali

- 1) E' vietato introdurre animali nei canali, nei corsi e specchi d'acqua e nelle zone umide
- 2) E' vietato utilizzare le aree del Parco per l'addestramento di cani da caccia, da difesa, da guardia o per qualsiasi altra finalità
- 3) La pratica dell'equitazione è consentita nell'osservanza delle seguenti disposizioni:
- a) i cavalli devono essere condotti rigorosamente al passo, e la loro circolazione è consentita esclusivamente sulle piste sterrate con conseguente divieto di accesso alle aree verdi, alle piste asfaltate o in stabilizzati tipo macadam
- b) quando più cavalieri accedono all'area parco, gli stessi devono obbligatoriamente procedere in fila indiana;
- c) i cavalieri devono concedere la precedenza ai pedoni e ai conducenti di velocipedi, adottando modalità di andatura tali da prevenire ogni rischio per la sicurezza e l'incolumità delle persone;
- d) i cavalieri devono obbligatoriamente provvedere alla raccolta delle deiezioni dell'animale rimuovendole dalle piste percorse e depositandole negli appositi contenitori,
- e) è vietata la pratica dell'equitazione ai minori di anni 18 e alle persone inesperte, salvo che siano accompagnate da adulti esperti nella pratica

C) Norme in materia di tutela della quiete e sicurezza pubblica e di destinazione dell'area

1) Ai fini della tutela della quiete e della serena ed incontrastata fruibilità dell'area, sono vietate le attività rumorose idonee ad arrecare fastidio e disagio ai frequentatori. In particolare, sono vietati gli schiamazzi, l'uso di strumenti musicali con utilizzo di sistemi di amplificazione (salva espressa autorizzazione in caso di celebrazione di eventi particolari), generatori di corrente privi di silenziatore ed ogni altro strumento od attività produttivi di rumori molesti

- 2) E' consentito l'uso di strumenti musicali e di fonti di riproduzione sonora (apparecchi radio o dispositivi tecnologici avanzati) a volume ridotto e tale da non arrecare disturbo o fastidio ai frequentatori;
- 3) E' vietata la vendita itinerante di prodotti di qualsiasi natura e specie, anche da parte di soggetti muniti di abilitazione alla vendita itinerante su suolo pubblico
- 4) Nei laghetti e nei corsi d'acqua presenti all'interno del Parco è vietato:
 - a) Entrare o effettuare la balneazione, pescare, immettere pesci, gettare oggetti, cibo o alimenti di ogni genere
 - b) Utilizzare l'acqua per lavaggio di automezzi, indumenti, persone o animali, praticare il pattinaggio in caso di superficie ghiacciata, immettere natanti di ogni tipo, prelevare acqua
- 5) E' vietato accendere fuochi all'aperto, salvo l'utilizzo degli appositi barbecue limitatamente alle aree a tal fine attrezzate con l'osservanza della indispensabile cautela di costante presidio del fuoco ed assicurandone il perfetto e completo spegnimento al termine dell'uso
- 6) Nelle aree a bosco è vietato fumare, utilizzare fiamme libere o effettuare operazioni di qualsivoglia natura che possano innescare incendi

D) Norme per lo svolgimento di spettacoli e la celebrazione di attività sportive e intrattenimento sull'area del parco

- 1) Ogni tipo di attività o manifestazione di carattere sportivo-competitivo, folcloristico, culturale, propagandistico, di spettacolo e intrattenimento dovrà essere preventivamente e formalmente autorizzata dal comune di Sondrio, con riserva di imposizione di prescrizioni, limiti, obblighi e divieti finalizzati alla tutela della sicurezza e dell'ambiente
- 2) Sono vietate, salvo espressa autorizzazione, tutte le attività idonee a compromettere l'incolumità delle persone, quali a solo titolo esemplificativo il tiro con l'arco e la balestra, la fionda, il giavellotto, il boomerang, l'esercizio del modellismo a motore

E) Norme in materia di tutela dell'ambiente naturale e della salvaguardia della flora e della fauna

1) E' vietata la raccolta, la manomissione, il danneggiamento e l'asportazione di essenze arboree e floreali, parti di suolo, prodotti del sottobosco ed in generale del patrimonio floreale del Parco

- 2) E' vietato arrampicarsi sugli alberi, costruirvi capanne o piattaforme, appendere corde o tendere cavi, apporre con ogni modalità cartelli, tavole e ogni altro oggetto ai tronchi
- 3) E' vietato l'esercizio della caccia.
- 4) E' vietato danneggiare, molestare o arrecare in qualsiasi modo pregiudizio alle specie animali e al patrimonio faunistico del Parco

Le violazioni alle disposizioni contenute nella presente ordinanza, fatta salva l'applicazione di disposizioni di carattere penale o amministrativo contenute in norme di legge e fatte salve le specifiche disposizioni in materia di Codice della Strada, saranno sanzionate con l'applicazione di sanzione amministrativa pecuniaria da € 25,00 e € 500,00, ai sensi delle disposizioni di cui all'art. 7/bis del D. Lgs. n. 267/2000. Ai fini del procedimento trovano applicazione le disposizioni di cui alla L. 24 novembre 1981 n. 689. Il controllo sull'osservanza delle norme e l'applicazione delle relative sanzioni è demandato a tutti gli Ufficiali ed Agenti di Polizia Giudiziaria i quali, in caso di necessità, potranno provvedere ad allontanare coattivamente i trasgressori dalle aree del Parco. Sono fatti salvi gli obblighi risarcitori, secondo le regole generali, nel caso in cui l'azione trasgressiva abbia arrecato danni al patrimonio naturale e alle attrezzature del Parco.

Il Gestore delle aree, con la consulenza tecnica della Polizia Locale, provvederà in merito alla collocazione della segnaletica specifica, ivi compresi presidi segnaletici contenenti obblighi e divieti generali da installarsi sulle aree di accesso al Parco.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservare e fare osservare il presente provvedimento.

IL COMANDANTE DELLA POLIZIA LOCALE

Comm. Capo Mauro Dott. Bradanini